

CAMERA DEI DEPUTATI N. 209

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato PILI

Disposizioni per la tutela, la conoscenza e la valorizzazione
della civiltà nuragica e dei suoi monumenti

Presentata il 15 marzo 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Circa tremila e cinquecento anni fa sulle colline dell’inesplorata Sardegna gli antichi diedero vita a quella che ancor oggi viene chiamata « civiltà nuragica ». Per dirla con le parole dell’UNESCO, si tratta di un capolavoro del genio creativo dell’uomo, una testimonianza unica ed eccezionale di una tradizione culturale e di una civiltà scomparsa, un esempio straordinario di una tipologia edilizia, un insieme architettonico di un paesaggio, che illustra un’importante fase nella storia universale dell’uomo.

Questa proposta di legge ha l’obiettivo di riconoscere, tutelare, valorizzare e promuovere una civiltà antica che racchiude in sé tutti i valori più importanti di una grande civiltà.

Le valenze archeologiche, storiche e culturali, scientifiche e astronomiche,

identitarie e universali fanno della civiltà nuragica un potenziale unico nel suo genere.

Il fascino segreto e misterioso, l’essere racchiusa nella sua universalità in una regione insulare come la Sardegna, le assegna quel carattere di unicità che costituisce il principale motivo di questa proposta di legge.

Ci si pone, insomma, il problema di salvaguardare un esempio unico di civiltà nuragica nel mondo.

È, dunque, questione prioritaria nella politica di tutela dei beni archeologici e culturali del nostro Paese e come tale deve essere riconosciuta dallo Stato.

È, infatti, la Carta costituzionale ad assegnare allo Stato la tutela dei beni archeologici. Si tratta di una competenza, ma anche di un dovere, di un obbligo che

molto spesso o non viene esercitato o è utilizzato come potere di interdizione, a volte sui cittadini, altre volte sulle autonomie locali.

È l'ora di assumersi l'onere e il dovere, sino in fondo, della tutela della civiltà nuragica.

Per questa ragione la presente proposta di legge ha l'obiettivo della piena assunzione di responsabilità delle istituzioni, dalla fase di tutela sino alla sussidiaria gestione della valorizzazione e della gestione.

Questioni che vengono affrontate con soluzioni innovative ma nel pieno equilibrio delle competenze sia in termini costituzionali che delle prerogative statutarie della Sardegna.

La Civiltà Nuragica e suo riconoscimento.

Per capire la valenza e il conseguente necessario riconoscimento valgano per tutte le definizioni di colui che è unanimemente riconosciuto come il padre della civiltà nuragica, l'archeologo professor Giovanni Lilliu.

Dice il professor Lilliu nella pubblicazione « La Civiltà Nuragica »: « la lunga tappa della civiltà protosarda, che si svolse durante le età del Bronzo e del Ferro dell'occidente europeo e mediterraneo, è chiamata, comunemente e tradizionalmente, nuragica. Col nome non si identifica un preciso soggetto etnico né una grande corrente ideale. Fa da supporto, invece, al termine nuragico, il vistoso e singolare fenomeno architettonico del megalitismo a torre, definito, in lingua locale di antico substrato mediterraneo, "nuraghe" (anche nurake, nuraki, nuraci, nuraxi, nuragi, naracu, eccetera).

È una denominazione ovviamente limitativa, ma non riduttiva, perché dietro l'aspetto esteriore e formale del monumento stanno capacità tecnica, impegno economico e forte organizzazione e aggregazione sociale. Il numero dei nuraghi (oltre settemila), la diffusione in tutto il territorio isolano (densità 0,27 per chilometro quadrato), la continuità nel lungo tempo, la loro emergente qualità costrut-

tiva, rivelano una grande tradizione culturale collegata con uno spiccato movimento storico e un assetto civile pluristratificato. Il fatto architettonico e ingegneristico dei nuraghi è, per così dire, la visualizzazione e la cristallizzazione d'uno stato generale di civiltà, ricca di contenuti spirituali e materiali, identificabile in un soggetto nazionale uscito da un amalgama di tribù e popoli, che si è venuta costituendo nell'isola a cominciare dal Bronzo antico, per continuare e definirsi, con progetti e comportamenti di vita sempre più autonomamente elaborati, sino ai tempi pienamente storici del primo imperialismo. Per tutto ciò, a parte l'uso ormai invalso nella letteratura archeologica, il termine civiltà nuragica resta valido e caratterizzante.

Il nuraghe, infatti, tra i tanti altri aspetti che lo compongono e lo articolano nel susseguirsi dei secoli, rimane di tale civiltà la costante specifica ed essenziale "significante", l'unico termine esplicito e fisso, per la continuità, di riferimento e definizione. Il "segno" del nuraghe, con la civiltà organicamente connessa, è quello che, al pari di noi moderni, ha colpito, in particolare, la storiografia antica.

Del "nuraghe" è trasposizione mitografica Norax, eroe fondatore di Nora la città più vecchia della Sardegna, venuto con uno stuolo di iberici da Tartesso di Spagna (Sall. Kritz, fr. 9; Sot. IV, 1; Paus. X, 17,5). Nel paragrafo 100 del de mir. ausc. dello PseudoAristotile, si legge di edificî sardi grandi e belli fatti "al modo arcaico dei Greci", e di "tholoi" in specie di mirabili proporzioni.

Nelle "tholoi" è esplicito il riferimento ai nuraghi nei quali gli scrittori ellenistici, a conoscenza delle classiche costruzioni "micenee", notavano, in comparazione, l'architettura interna a volta, il gusto della "cavità" che è anche il significato della radice nur del nuraghe. Con gli stessi nuraghi si potrebbero forse identificare i "daidàieia" (da miceneo da-da-reio), che la tradizione voleva opera di Dedalo, il costruttore per eccellenza della tarda saga minossica, rifugiatosi in Sardegna dopo la fuga da Creta prima e poi da Camico in

Sicilia (Sall. Kritz, fr. 7; Paus., X, 17,3; Diodo, IV, 29 e 79,3-4).

Peraltro, nei frammentari e scarni cenni degli storici antichi sull'isola, si coglie anche la conoscenza di molteplici manifestazioni di produzione materiale e di vita riferibili ai tempi più remoti e alla civiltà nuragica. In particolare, essi scrivono di edifici pubblici e privati (tribunali, palestre, tombe, templi) fatti costruire a Dedalo dall'eroe Iolaos, una sorta di demiurgo nazionale collegato con l'etnico indigeno degli Iolai (Iolaei) a Iolenses/Illenses, e le pianure Iolaia, denominazione il cui radicale Iol persiste nella toponomastica locale di sustrato mediterraneo preindoeuropeo (Diod. IV, 29, V, 15; Sol. 1,61, IV, 2).

Nel racconto letterario si potrebbero individuare due momenti della civiltà nuragica. Uno, più antico, colle « tholoi », i « daidaleia », i monumenti costruiti al « modo arcaico del Greci », corrisponderebbe ai tempi micenei (o protogreci). L'altro, più recente, sarebbe un momento che si svolge poco prima e parallelamente al fenomeno delle grandi colonizzazioni storiche dell'occidente mediterraneo. È, quest'ultimo, il momento degli eroi coloni e fondatori (Sardo, Iolaos, Norax), d'un embrionale ordinamento giuridico, dell'organizzazione di strutture civili urbane e del formarsi della stessa condizione politico-amministrativa urbana, della razionalizzazione dell'agricoltura (mito di Aristeo).

Nel primo momento non si precisano nomi di popoli, sebbene vi saranno stati, supponiamo distinti in comunità diverse con propri territori. Il secondo momento vede definiti gli etnici; gli Iloai nelle fertili pianure del Campidano e forse nella conca di Olbia, a NE; i Balari nel Logudoro; i Corsi nel luogo montano della Gallura; i Sardi nel Sud.

Questi popoli sembrano organizzati in sistema di stati autonomi sovrani a livello territoriale « cantonale », che non raggiunge il grado nazionale nemmeno in forma federativa. Non uno stato nazionale sardo, sebbene si possa figurare una nazionalità sarda, fondata su d'una omogeneità e

comunanza di patrimonio di valori e di produzione materiale.

Queste notizie storiche indicano condizione della civiltà nuragica, competitiva, di apertura e di relazione con l'estero, nonché di mobilità. Lo confermano altri dati della tradizione letteraria: Sardi soliti a pirateggiare le coste d'Italia e soprattutto quelle di Pisa (Strab. V, p.225); andata degli Iolai a Cuma (Diod. V, 15); « barbari » d'Occidente, abitanti la Sardegna, che inviano al santuario di Apollo, in Delfi, una statua in bronzo del dio Sardus Pater (Paus. IX, 17). A parte la non piena attendibilità dei riferimenti, ne esce una conoscenza generale di rapporti commerciali e di intrecci politici tra le popolazioni nuragiche e genti etrusche, dell'Italia meridionale e della Grecia, prima che la conquista cartaginese dell'isola alla fine del VI secolo troncasse ogni autonoma relazione dei Sardi. Si rovescia, così, l'immagine tradizionale d'una civiltà indigena chiusa in se stessa e subalterna. Invece essa appare capace d'iniziativa, espansiva ed estroversa per la pienezza di identità e la forza culturale dimostrate, nel riscontro archeologico, dai grandiosi monumenti architettonici, dalle originali sculture e dalla ricchezza e singolarità del resto della produzione materiale fondata su strutture economiche consistenti.

In conclusione, la storiografia antica avverte, sia pure per linee generiche, un'articolazione della civiltà delle popolazioni sarde « nuragiche », e offre segni di quadri in mutamento con distinte caratteristiche politiche e socio-economiche, i quali, nell'interpretazione comune dei dati, si susseguono dal « miceneo » sino all'età romana repubblicana. Questi periodi storico-culturali della civiltà nuragica preistorica e protostorica, li esplicita più concretamente con ricchezza di particolari, la ricerca archeologica ».

Se le analisi e le ricostruzioni archeologiche del Professor Lilliu costituiscono il fondamento della civiltà nuragica, altrettanto illuminanti sono le valutazioni rese dall'UNESCO nel momento in cui proprio una delle più importanti scoperte del professor Lilliu, la reggia nuragica di Bar-

mini, nel 1997 entrava a far parte della lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO.

Il Comitato UNESCO decise, infatti, di inserire l'area sulla base dei criteri I, III, IV ritenendo che i Nuraghi di Sardegna, dei quali Su Nuraxi è l'esempio principale, costituiscono un'eccezionale testimonianza delle specifiche condizioni geografiche, sociali e politiche esistenti sull'isola in epoca preistorica. Evidenziano inoltre l'immaginazione innovatrice delle primitive popolazioni sarde in merito all'impiego di materiali e tecniche a disposizione di una comunità insulare preistorica.

L'UNESCO, nel riconoscere la reggia nuragica di Barumini Patrimonio dell'umanità, inquadra così la civiltà nuragica: « Durante l'Età del Bronzo medio e tardo (1500-800 avanti Cristo) in Sardegna si è sviluppata una forma unica di architettura: torri circolari difensive a forma di tronco di cono costruite in pietra lavorata. Alcuni (come a Barumini) erano circondati da recinti quadrilobati costituiti da torri collegate da possenti mura. Villaggi di piccole case a pianta circolare sviluppati intorno a questi punti di forza. La datazione precisa del periodo di costruzione dei nuraghi in Sardegna è ancora oggetto di dibattito tra gli studiosi, in quanto vi è un conflitto tra le date al radiocarbonio e quelle ottenute con la convenzionale stratigrafia archeologica. L'influenza delle tombe a tholos micenee, che si riflette nei tetti aggettanti, fa propendere ora per un precedente periodo piuttosto che una datazione più avanzata ».

Al fine di comprendere l'imponenza della civiltà nuragica anche sul piano dell'estensione territoriale e delle emergenze archeologiche, si richiamano alcuni dati fondamentali: sono oltre 7.000 i nuraghi censiti. Si trovano a tutte le quote altimetriche ed in ogni situazione orografica (sulle vette, a mezza costa, in pianura ed in fondo alle valli), ma il 53,7 per cento occupa altitudini tra 1.250 e i 500 metri, in zone essenzialmente di collina. Lungo le coste, per una fascia profonda 10 chilometri, la densità è di un nuraghe ogni 11,44 chilometri quadrati, inferiore alla

media, ma più del doppio in corrispondenza agli approdi naturali (1 ogni 4,79 chilometri quadrati). Mentre le percentuali di densità sono nettamente minori fra i 100 e sopra i 1.000 metri d'altitudine. Legati, nella distribuzione e densità come per l'origine, con fatti d'ordine fisico (geologici, morfologici, altimetrici), i nuraghi sono in rapporto con le condizioni idrologiche e climatiche del suolo sardo: il 51,1 per cento dei nuraghi dista meno di 250 metri dal corso d'acqua più vicino, ma solo il 7,2 per cento si trova a una distanza inferiore a 50 metri. Queste costruzioni sono generalmente al riparo dal vento dominante (maestrale); più dei 2/3 hanno l'ingresso volto a S-SE, meno di 1/3 a SW, rarissimi sono i nuraghi orientati a N e NW.

Si tratta di un parco archeologico universale di dimensioni uniche nel suo genere. Un museo a cielo aperto che nella sua visuale satellitare potrebbe far comprendere l'imponenza della civiltà nuragica.

La civiltà nuragica, nata e sviluppata in Sardegna tra l'età del bronzo (1700 avanti Cristo) e il II secolo avanti Cristo, rappresenta, nelle sue unicità e unitarietà, un valore universale, identitario, etnico, culturale, archeologico e architettonico da tutelare, valorizzare e promuovere.

La civiltà nuragica, come detto, si identifica nel megalitismo a torre, definito, « nuraghe », che costituisce la sintesi della capacità e dell'ingegno tecnico, e dell'impegno economico di una stabile organizzazione e aggregazione sociale. L'unicità e l'unitarietà del patrimonio nuragico, la dislocazione delle emergenze archeologiche, l'esistenza di oltre 7.000 nuraghi, la diffusione in tutto il territorio della Sardegna, la continuità nel tempo e l'emergente qualità costruttiva, costituiscono la testimonianza di una tradizione identitaria, storica e culturale di una civiltà e di un assetto civile pluristratificato. Il livello architettonico e ingegneristico della civiltà nuragica rappresenta un insieme di contenuti spirituali e materiali, scientifici e culturali, sociali ed economici identificabili in un soggetto

identitario e nazionale derivato dall'unione di tribù e di popoli.

Con la presente proposta di legge si vuole ottenere da parte dello Stato il riconoscimento del valore universale, unitario, identitario, storico e archeologico della civiltà nuragica.

Pertanto si attribuisce alla tutela, alla salvaguardia e alla valorizzazione dell'intera civiltà nuragica preminente interesse nazionale, garantendo interventi di natura straordinaria, e assicurando la vitalità storica, archeologica, scientifica ed economica dell'intero patrimonio attribuito alla civiltà nuragica.

In questo imponente progetto di rinascita della civiltà nuragica concorrono, nell'ambito delle proprie competenze, lo Stato, la regione Sardegna e i comuni interessati.

Gli interventi che sono articolati nell'intero piano strategico di rinascita della civiltà nuragica possono essere realizzati in concorso con privati, fondazioni, associazioni ed enti economici.

Soprintendenza speciale per la civiltà nuragica.

Con la presente proposta di legge, al fine di tutelare, valorizzare e promuovere la civiltà nuragica, è prevista l'istituzione della soprintendenza speciale per la civiltà nuragica.

La sede della soprintendenza speciale è stabilita nel comune di Barumini, territorio sede della famosa Reggia nuragica, riconosciuta patrimonio mondiale dell'umanità dall'UNESCO.

La proposta di legge prevede che il soprintendente speciale sia nominato dal presidente della regione Sardegna, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, attraverso un bando pubblico per titoli che comprendono almeno dieci anni di comprovata esperienza nell'ambito della ricerca della civiltà nuragica.

La soprintendenza speciale potrà essere articolata in presidi territoriali di coordinamento da individuare in relazione all'importanza delle aree archeologiche e alla loro consistenza.

Piano emergenziale.

La soprintendenza speciale per la civiltà nuragica, con l'ausilio delle università di Cagliari e di Sassari e di altri enti di ricerca, individuati in base a specifiche competenze, entro un anno dalla sua istituzione predispone un piano decennale straordinario di intervento per il censimento, la tutela e la valorizzazione del patrimonio archeologico, storico e architettonico della civiltà nuragica.

Il piano prevede:

1) la redazione del censimento ufficiale del patrimonio;

2) la predisposizione di un piano esecutivo di tutela del patrimonio, articolato per gradi di intervento, in relazione alle priorità di tutela, salvaguardia e messa in sicurezza;

3) la predisposizione di un piano gestionale del patrimonio archeologico relativamente alle seguenti tipologie di emergenze archeologiche:

a) patrimonio archeologico e compendi già fruibili, con la salvaguardia delle gestioni esistenti;

b) patrimonio archeologico individuato ma non ancora fruibile;

c) aree archeologiche inesplorate;

d) musei e strutture connessi alla conservazione, tutela e valorizzazione dell'archeologia nuragica;

4) la predisposizione di un piano di valorizzazione e promozione della civiltà nuragica nella sua unitarietà;

5) la predisposizione di un piano di valorizzazione e promozione di singoli compendi nuragici;

6) la predisposizione di un piano per l'innovazione.

Competenze della soprintendenza speciale.

La soprintendenza speciale per la civiltà nuragica ha i seguenti compiti:

1) redige e adotta un massimario per la redazione dei piani di tutela, dei piani esecutivi, dei piani di messa in sicurezza, dei piani degli scavi e dei piani per la valorizzazione;

2) approva, entro trenta giorni dalla trasmissione da parte dei soggetti incaricati, i piani di tutela, i piani esecutivi, i piani di messa in sicurezza e i piani per la valorizzazione;

3) sovrintende alla regolare e corretta esecuzione degli interventi relativi ai piani che approva;

4) predispone un piano finanziario in base alle risorse stanziato al fine di delegare gli interventi ai soggetti promotori e attuatori.

Poteri straordinari e interventi urgenti.

È previsto l'affidamento al soprintendente speciale per la civiltà nuragica di poteri di commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti necessari per il superamento della situazione di grave pericolo in atto nelle aree archeologiche della civiltà nuragica.

Per la realizzazione degli interventi finalizzati al superamento dell'emergenza, il soprintendente speciale commissario delegato attiva una continua e costante collaborazione con le amministrazioni dello Stato, con l'amministrazione regionale e con gli enti locali interessati, con i quali opera d'intesa.

Comitato scientifico.

Al fine di supportare il soprintendente speciale per la civiltà nuragica nelle sue funzioni ordinarie e di commissario delegato e per assicurare un'efficace azione di programmazione e una costante attività di impulso e di verifica dell'avanzamento e della congruità delle procedure di realizzazione degli interventi è prevista, con decreto del presidente della regione Sar-

degna, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, l'istituzione di un comitato scientifico di indirizzo e di coordinamento.

Organizzazione della fase straordinaria ed emergenziale.

Al fine di garantire per la fase organizzativa del periodo commissariale il necessario supporto giuridico, amministrativo e tecnico all'espletamento delle attività da porre in essere, il soprintendente speciale commissario delegato è autorizzato a costituire un'apposita struttura di supporto.

Disposizioni urgenti per la tutela della civiltà nuragica.

Sono disciplinati gli interventi dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità per i quali sono riconosciuti poteri e deroghe in capo al soprintendente speciale, commissario delegato.

Valorizzazione e promozione.

Il *brand* della civiltà nuragica, secondo uno studio redatto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Monza, avrebbe un valore di 2,3 miliardi di euro. Una cifra rilevante che costituisce un potenziale straordinario, che necessita di un piano di valorizzazione e di promozione. Pertanto la proposta di legge prevede che la soprintendenza speciale per la civiltà nuragica, anche con l'ausilio di società specializzate, da individuare attraverso procedure di evidenza pubblica, predisponga un piano generale di valorizzazione e di promozione della civiltà nuragica, tenuto conto dell'unicità, unitarietà e valenza universale di tale civiltà.

Tale piano prevede interventi per la valorizzazione unitaria della civiltà nuragica articolata attraverso percorsi, itinerari e siti, nonché la registrazione, secondo le norme del diritto internazionale, l'idea-

zione, la pianificazione e la promozione di un marchio universale della civiltà nuragica anche attraverso interventi unitari o coordinati di sponsorizzazione da attuare tra l'altro mediante itinerari territoriali e archeologici o di singoli siti.

Autostrada dei nuraghi.

Nell'ambito del piano di rinascita della civiltà nuragica la principale arteria stradale della Sardegna, la strada statale n. 131, caratterizzata dai più importanti siti nuragici, assume la denominazione di autostrada dei nuraghi.

La società Ente nazionale per le strade (Anas spa), società di sponsorizzazione primaria, è incaricata di predisporre e di finanziare con proprie risorse un progetto infrastrutturale di accesso e fruibilità e di segnaletica e illuminazione, anche con l'uso di energie alternative, dei compendi archeologici nuragici direttamente connessi o da connettere con l'asse stradale principale o con strade di pertinenza statale di cui la società Ente nazionale per le strade è concessionaria nonché di realizzare i relativi interventi.

Illuminazione delle aree archeologiche della civiltà nuragica.

La straordinarietà del patrimonio della civiltà nuragica deve trovare forme di valorizzazione e tutela che non possono prescindere da un grande piano di illuminazione.

Per questo motivo, nell'ambito del piano di rinascita della civiltà nuragica, le società di distribuzione energetica ed elettriche operanti nella regione Sardegna, nell'ambito dei propri obblighi relativi alle concessioni, predispongono un piano di rimozione degli elementi invasivi di propria pertinenza ricadenti nelle aree di interesse archeologico nuragico e predispongono piani recanti gli interventi di illuminazione delle aree stesse anche utilizzando energie alternative al fine di garantire la sicurezza, la fruibilità e la valorizzazione dei compendi archeologici.

Divulgazione della conoscenza relativa alla civiltà nuragica.

La mancata divulgazione nelle scuole dello studio della civiltà nuragica rischia di disperdere un patrimonio storico culturale identitario di primaria rilevanza e per questo motivo nella presente proposta di legge si prevede che la storia della civiltà nuragica sia introdotta nei programmi didattici delle scuole pubbliche.

Formazione del personale.

La proposta di legge, al fine di formare il personale preposto alla tutela e alla valorizzazione della civiltà nuragica, istituisce la scuola superiore di specializzazione della civiltà nuragica.

Gestione del patrimonio archeologico della civiltà nuragica.

Le attività di gestione e di valorizzazione dei beni archeologici e culturali della civiltà nuragica ad iniziativa pubblica sono gestite in forma diretta o indiretta.

La gestione in forma diretta è attuata attraverso strutture organizzative interne alle amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile e provviste di idoneo personale tecnico.

La gestione in forma indiretta è attuata, invece, tramite l'affidamento diretto a istituzioni, fondazioni, associazioni, consorzi, società di capitali o altri soggetti costituiti o partecipati, in misura prevalente, dall'amministrazione pubblica proprietaria dei beni.

Tutela dei beni archeologici della civiltà nuragica conferiti o concessi in uso.

I beni archeologici relativi alla civiltà nuragica restano a tutti gli effetti assoggettati al regime giuridico loro proprio. Le funzioni di tutela sono esercitate dalla soprintendenza speciale per la civiltà nuragica, che provvede anche su richiesta ovvero nei confronti del soggetto conferitario o concessionario dell'uso dei beni medesimi.

Servizi.

Nei piani gestionali di itinerari o di siti, nel rispetto e in coordinamento con il piano di valorizzazione e di promozione, possono essere istituiti servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico.

Promozione e sponsorizzazione della civiltà nuragica.

Nell'ambito dei piani di tutela, di valorizzazione e di promozione della civiltà nuragica sono previste forme di sponsorizzazione capaci di coinvolgere soggetti privati attraverso contributi in forma di servizi da parte dei medesimi soggetti relativamente alla progettazione o all'attuazione di iniziative predisposte dalla soprintendenza speciale per la civiltà nuragica e proposte, previo parere della soprintendenza stessa, dalla regione Sardegna e da altri enti pubblici territoriali, ovvero da soggetti privati, nel campo della tutela, della valorizzazione e della promozione del patrimonio della civiltà nuragica, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attività o il prodotto dell'attività dei soggetti medesimi.

Accordi con le fondazioni bancarie.

La soprintendenza speciale per la civiltà nuragica può stipulare protocolli d'intesa con le fondazioni bancarie che statutariamente perseguono scopi di utilità sociale nel settore dell'arte e delle attività e beni culturali, al fine di coordinare gli interventi di valorizzazione della civiltà nuragica e di garantire l'equilibrato impiego delle risorse finanziarie messe a disposizione. La parte pubblica può concorrere, con proprie risorse finanziarie, per garantire il perseguimento degli obiettivi dei protocolli d'intesa.

Divulgazione digitale della civiltà nuragica.

La soprintendenza speciale per la civiltà nuragica ha il compito di predisporre, con affidamento a un'apposita società, attraverso una procedura di evidenza pubblica, la predisposizione e l'attuazione di un piano di divulgazione digitale della civiltà nuragica.

Copertura finanziaria.

La presente proposta di legge prevede una copertura finanziaria per l'attuazione degli interventi da essa previsti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Definizione della civiltà nuragica).

1. La civiltà nuragica, nata e sviluppata nella regione Sardegna tra l'età del bronzo (1700 avanti Cristo) e il II secolo avanti Cristo, rappresenta, nelle sue unicità e unitarietà, un valore universale, identitario, etnico, culturale, archeologico e architettonico da tutelare, valorizzare e promuovere.

2. La civiltà nuragica si identifica nel megalitismo a torre, costituito dal nuraghe, che rappresenta la sintesi della capacità e dell'ingegno tecnico e dell'impegno economico di una stabile organizzazione e aggregazione sociale.

3. L'unicità e l'unitarietà del patrimonio nuragico, la dislocazione delle emergenze archeologiche, l'esistenza di oltre 7.000 nuraghi, la diffusione nel territorio della regione Sardegna, la continuità nel tempo e l'emergente qualità costruttiva costituiscono la testimonianza di una tradizione identitaria, storica e culturale di una civiltà e di un assetto civile pluristratificato.

4. Il livello architettonico e ingegneristico della civiltà nuragica rappresenta un insieme di contenuti spirituali e materiali, scientifici e culturali, sociali ed economici identificabili in un soggetto identitario e nazionale derivato dall'unione di tribù e popoli.

ART. 2.

(Riconoscimento della civiltà nuragica).

1. Lo Stato riconosce il valore universale, unitario, identitario, storico e archeologico della civiltà nuragica.

2. Lo Stato attribuisce alla tutela, alla salvaguardia e alla valorizzazione della

civiltà nuragica preminente interesse nazionale.

3. Al fine di cui al comma 2, lo Stato garantisce la realizzazione di interventi di natura straordinaria, assicurando la vitalità storica, archeologica, scientifica ed economica del patrimonio attribuito alla civiltà nuragica.

4. Al perseguimento delle finalità di cui al comma 2 concorrono, nell'ambito delle proprie competenze, lo Stato, la regione Sardegna e i comuni interessati.

5. Gli interventi di cui al comma 2 possono essere realizzati in concorso con privati, fondazioni, associazioni ed enti economici.

ART. 3.

*(Soprintendenza speciale
per la civiltà nuragica).*

1. Al fine di tutelare, valorizzare e promuovere la civiltà nuragica è istituita la soprintendenza speciale per la civiltà nuragica, di seguito denominata « soprintendenza ».

2. La soprintendenza ha sede in Barumini.

3. Il soprintendente speciale per la civiltà nuragica, di seguito denominato « soprintendente », è nominato dal presidente della regione Sardegna, d'intesa con il Ministro per beni e le attività culturali, attraverso un bando pubblico per titoli che comprendono almeno dieci anni di comprovata esperienza nell'ambito della ricerca della civiltà nuragica.

4. La soprintendenza può essere articolata in presìdi territoriali di coordinamento da individuare in relazione all'importanza delle aree archeologiche e alla loro consistenza.

ART. 4.

(Piano straordinario).

1. La soprintendenza, con l'ausilio delle università di Cagliari e di Sassari e di altri enti di ricerca, individuati in base a spe-

cifiche competenze, entro un anno dalla sua istituzione predispone un piano straordinario di intervento decennale per il censimento, la tutela e la valorizzazione del patrimonio archeologico, storico e architettonico della civiltà nuragica.

2. Il piano di cui al comma 1 prevede:

a) la redazione del censimento ufficiale del patrimonio;

b) la predisposizione di un piano esecutivo di tutela del patrimonio, articolato per gradi di intervento, in relazione alle priorità di tutela, salvaguardia e messa in sicurezza;

c) la predisposizione di un piano gestionale del patrimonio archeologico relativamente alle seguenti tipologie di emergenze archeologiche:

1) patrimonio archeologico e compendi già fruibili, con la salvaguardia delle gestioni esistenti;

2) patrimonio archeologico individuato ma non ancora fruibile;

3) aree archeologiche inesplorate;

4) musei e strutture connessi alla conservazione, tutela e valorizzazione dell'archeologia nuragica;

d) la predisposizione di un piano di valorizzazione e promozione della civiltà nuragica nella sua unitarietà;

e) la predisposizione di un piano di valorizzazione e promozione dei singoli compendi nuragici;

f) la predisposizione di un piano per l'innovazione.

ART. 5.

(Competenze della soprintendenza).

1. La soprintendenza:

a) redige e adotta un massimario per la redazione dei piani di tutela, dei piani esecutivi, dei piani di messa in sicurezza, dei piani degli scavi e dei piani di valorizzazione;

b) approva, entro trenta giorni dalla trasmissione da parte dei soggetti incaricati, i piani di tutela, i piani esecutivi, i piani di messa in sicurezza e i piani di valorizzazione;

c) sovrintende alla regolare e corretta esecuzione degli interventi relativi ai piani che approva;

d) predispone un piano finanziario in base alle risorse stanziato al fine di delegare gli interventi ai soggetti promotori e attuatori.

ART. 6.

(Poteri straordinari e interventi urgenti).

1. Il soprintendente, per i tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, è nominato commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti necessari per il superamento della situazione di grave pericolo in atto nelle aree archeologiche della civiltà nuragica.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il soprintendente, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, predispone un apposito piano degli interventi, da sottoporre alla preventiva approvazione del comitato scientifico di cui all'articolo 7, che prevede:

a) misure dirette alla messa in sicurezza e alla salvaguardia delle aree archeologiche;

b) opere di manutenzione straordinaria e di consolidamento occorrenti per impedire il degrado dei beni archeologici e per consentirne la piena fruizione da parte dei visitatori;

c) ogni altra iniziativa comunque necessaria al superamento del contesto emergenziale, con particolare riferimento a quelle funzionali alla sicurezza dei siti, del personale ivi impiegato e dei visitatori e al ripristino ambientale.

3. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, il soprintendente, commissario delegato, è autorizzato

ad avvalersi di uno o più soggetti attuatori. Con propri provvedimenti, il soprintendente provvede alla nomina e all'individuazione dei compiti affidati ai soggetti attuatori.

4. Per la realizzazione degli interventi finalizzati al superamento dell'emergenza, il soprintendente, commissario delegato, richiede ogni necessaria collaborazione alle amministrazioni dello Stato, all'amministrazione regionale e agli enti locali interessati, con i quali opera d'intesa.

ART. 7.

(Comitato scientifico).

1. Al fine di coordinare il soprintendente, nelle sue funzioni ordinarie e di commissario delegato, e per assicurare un'efficace azione di programmazione e una costante attività di impulso e di verifica dell'avanzamento e della congruità delle procedure di realizzazione degli interventi, con decreto del presidente della regione Sardegna, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, è istituito un comitato scientifico di indirizzo e di coordinamento, di seguito denominato « comitato scientifico ».

2. Il comitato scientifico è presieduto dal soprintendente ed è composto da quattro esperti, nominati due dal Ministro per i beni e le attività culturali e due dal presidente della regione Sardegna.

3. Il comitato scientifico provvede all'approvazione del piano degli interventi di cui all'articolo 4, ed esprime parere vincolante sui piani e sui singoli interventi di cui al medesimo articolo 4, comma 2, e all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b).

ART. 8.

(Organizzazione della fase straordinaria ed emergenziale).

1. Al fine di garantire per la fase organizzativa del periodo commissariale il necessario supporto giuridico, amministrativo e tecnico all'espletamento delle attività da porre in essere, il soprintendente, com-

missario delegato, è autorizzato a costituire un'apposita struttura composta da venti unità di personale, di cui dieci unità con contratti di collaborazione coordinata e continuativa di durata non superiore a quella dello stato di emergenza, in deroga all'articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le restanti unità di personale possono essere individuate tra personale appartenente alla pubblica amministrazione, civile e militare, da collocare in posizione di distacco o di comando.

2. Al personale proveniente dalla pubblica amministrazione e collocato in posizione di distacco o di comando, fermo restando il trattamento economico in godimento, è attribuita un'indennità annuale, a esclusione del trattamento di missione, pari all'ammontare di settanta ore di lavoro straordinario feriale diurno.

ART. 9.

(Disposizioni urgenti per la tutela della civiltà nuragica).

1. Gli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *a)* e *b)*, sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità.

2. Il soprintendente provvede all'approvazione dei progetti sui quali il parere del comitato scientifico è favorevole e, ove necessario, alla deliberazione della conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata risulti assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua partecipazione. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.

3. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela

ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o archeologico ovvero alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'articolo 14-*quater*, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, all'assenso del presidente della regione Sardegna e del Ministro competente, che si esprimono entro sette giorni dalla richiesta.

4. I pareri, i visti e i nulla osta relativi agli interventi, che si rendano necessari anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 3 del presente articolo, in deroga all'articolo 16, commi da 1 a 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, devono essere resi alle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.

5. Il soprintendente provvede per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *a)* e *b)*. A tale fine i termini previsti dalla legislazione vigente sono ridotti della metà.

6. Il soprintendente, o un suo delegato, dopo aver emesso il decreto di occupazione d'urgenza, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

7. Per l'approvazione dei progetti di interventi e di opere per cui è prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione d'impatto ambientale di competenza statale e regionale, ovvero per l'approvazione di progetti relativi a opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la procedura deve essere conclusa entro quarantacinque giorni decorrenti dalla richiesta del soprintendente. A tale fine i termini previsti dal titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e dal codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, sono ridotti della metà.

ART. 10.

(Valorizzazione e promozione).

1. La soprintendenza, anche con l'ausilio di società specializzate, da individuare attraverso procedure di evidenza pubblica, predispone un piano generale di valorizzazione e di promozione della civiltà nuragica, tenuto conto dell'unitarietà e della valenza universale di tale civiltà.

2. Il piano prevede interventi volti alla valorizzazione unitaria della civiltà nuragica articolata attraverso percorsi, itinerari e siti.

3. Il piano prevede la registrazione, secondo le norme di diritto internazionale, l'ideazione, la pianificazione e la promozione di un marchio universale della civiltà nuragica, anche attraverso interventi unitari o coordinati di sponsorizzazione da attuare, tra l'altro, mediante itinerari territoriali e archeologici o di singoli siti.

4. Al fine della realizzazione degli interventi il piano prevede documentate proposte di finanziamento, di sponsorizzazione e di meccanismi di autofinanziamento.

5. Il piano prevede una previsione temporale per l'attuazione degli interventi pianificati.

6. Il piano è approvato dal soprintendente sentito il parere vincolante del comitato scientifico.

ART. 11.

(Autostrada dei nuraghi).

1. La strada statale n. 131 assume la denominazione di autostrada dei nuraghi.

2. La società Ente nazionale per le strade (ANAS) Spa è incaricata di predisporre e di finanziare con proprie risorse un progetto infrastrutturale di accesso e fruibilità, e di segnaletica e illuminazione, anche con l'uso di energie alternative, dei compendi archeologici nuragici direttamente connessi o da connettere con l'asse stradale principale o con strade di perti-

nenza statale di cui la società ANAS Spa è concessionaria nonché di realizzare i relativi interventi.

3. Il progetto di cui al comma 2 è presentato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge al soprintendente, che lo approva sentito il parere del comitato scientifico.

4. Gli interventi infrastrutturali previsti dal progetto di cui al comma 2 del presente articolo sono soggetti alle procedure di cui all'articolo 9.

ART.12.

(Illuminazione della civiltà nuragica).

1. Le società di distribuzione energetica ed elettriche operanti nella regione Sardegna, nell'ambito dei propri obblighi relativi alle concessioni, predispongono un piano di rimozione degli elementi invasivi di propria pertinenza ricadenti sulle aree di interesse archeologico nuragico e predispongono i piani recanti gli interventi di illuminazione delle aree stesse anche utilizzando energie alternative al fine di garantire la sicurezza, la fruibilità e la valorizzazione dei compendi archeologici.

2. I costi di infrastrutturazione e di illuminazione relativi ai piani di cui al comma 1 sono posti a carico delle società di cui al medesimo comma 1 nell'ambito dell'onere di concessione delle reti di trasmissione elettrica situate nel territorio della regione Sardegna.

3. I piani di cui al comma 1 sono presentati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge al soprintendente, che li approva sentito il parere del comitato scientifico.

4. Gli interventi infrastrutturali dei piani di cui al comma 1 del presente articolo sono soggetti alle procedure di cui all'articolo 9.

ART. 13.

(Divulgazione delle conoscenze relative alla civiltà nuragica).

1. La civiltà nuragica è materia di insegnamento nelle scuole primaria e secondaria di primo e di secondo grado.

2. La soprintendenza e gli enti pubblici territoriali interessati possono concludere accordi per diffondere la conoscenza e per favorire la fruizione del patrimonio universale della civiltà nuragica da parte degli studenti.

3. Sulla base degli accordi previsti dal comma 2, i responsabili degli istituti scolastici di enti culturali possono stipulare con le scuole di ogni ordine e grado, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, apposite convenzioni per l'elaborazione di percorsi didattici, per la predisposizione di materiali e sussidi audiovisivi, nonché per la formazione e l'aggiornamento dei docenti relativamente alla divulgazione della civiltà nuragica. I percorsi, i materiali e i sussidi tengono conto della specificità della scuola richiedente e delle eventuali particolari esigenze determinate dalla presenza di alunni disabili.

4. Le reti radiotelevisive pubbliche prevedono, nell'ambito della propria programmazione, adeguati spazi divulgativi relativi alla civiltà nuragica, tenendo conto dell'unicità, dell'unitarietà e del valore universale di tale civiltà.

ART. 14.

(Formazione del personale).

1. Al fine di formare il personale preposto alla tutela e alla valorizzazione della civiltà nuragica è istituita la scuola superiore di specializzazione della civiltà nuragica.

2. Ai fini della scuola di cui al comma 1, costituiscono titoli di credito formativo solo le esperienze maturate nell'ambito della ricerca e della tutela della civiltà nuragica.

ART. 15.

(Gestione del patrimonio archeologico della civiltà nuragica).

1. Le attività di gestione e di valorizzazione dei beni archeologici e culturali della civiltà nuragica ad iniziativa pubblica sono gestite in forma diretta o indiretta.

2. La gestione in forma diretta di cui al comma 1 è svolta per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile e provviste di idoneo personale tecnico.

3. La gestione in forma indiretta di cui al comma 1 è attuata tramite:

a) affidamento diretto a istituzioni, fondazioni, associazioni, consorzi, società di capitali o altri soggetti costituiti o partecipati, in misura prevalente, dall'amministrazione pubblica proprietaria dei beni di cui al comma 1;

b) concessione a terzi, in base ai criteri indicati dai commi 4 e 5.

4. La soprintendenza ricorre alla gestione in forma indiretta al fine di assicurare un adeguato livello di valorizzazione dei beni archeologici e culturali della civiltà nuragica. La scelta tra le forme di gestione indicate al comma 3, lettere a) e b), è attuata previa valutazione comparativa, sentito il comitato scientifico, in termini di efficienza ed efficacia degli obiettivi che si intendono perseguire e dei relativi mezzi, metodi e tempi.

5. Qualora, a seguito della valutazione di cui al comma 4, risulti necessario ricorrere alla concessione a terzi, si provvede mediante procedure ad evidenza pubblica, sulla base di una valutazione comparativa dei progetti presentati.

6. Gli enti pubblici territoriali ricorrono alla gestione in forma indiretta di cui al comma 3, lettera a), salvo che, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche dell'attività di valorizzazione, non risulti conveniente od opportuna la gestione in forma diretta.

7. Previo accordo tra i titolari delle attività di valorizzazione, l'affidamento o la concessione previsti dal comma 3 possono essere disposti in modo congiunto e integrato.

8. Il rapporto tra il titolare dell'attività e l'affidatario o il concessionario è regolato con contratto di servizio, nel quale sono specificati, tra l'altro, i livelli qualitativi di erogazione del servizio e di pro-

fessionalità degli addetti nonché i poteri di indirizzo e di controllo spettanti al titolare dell'attività o del servizio.

9. Il titolare dell'attività può partecipare al patrimonio o al capitale dei soggetti di cui al comma 3, lettera *a*), anche con il conferimento in uso del bene archeologico o culturale oggetto di valorizzazione. Gli effetti del conferimento si esauriscono, senza indennizzo, in tutti i casi di cessazione totale dalla partecipazione da parte del titolare dell'attività o del servizio, di estinzione del soggetto partecipato ovvero di cessazione, per qualunque causa, dell'affidamento dell'attività o del servizio. I beni conferiti in uso non sono soggetti a garanzia patrimoniale specifica se non in ragione del loro controvalore economico.

10. All'affidamento o alla concessione di cui al comma 3 può essere collegata la concessione in uso del bene archeologico o culturale oggetto di valorizzazione. La concessione perde efficacia, senza indennizzo, in qualsiasi caso di cessazione dell'affidamento o della concessione del servizio o dell'attività.

11. Sono fatte salve le gestioni in essere che abbiano svolto il servizio di gestione dei beni archeologici con valutazioni positive da parte della soprintendenza in base a parametri di valutazione oggettivi.

12. Le gestioni di cui al comma 11 sono prorogate con una durata pari a quella precedente.

ART. 16.

(Tutela dei beni archeologici della civiltà nuragica conferiti o concessi in uso).

1. I beni archeologici relativi alla civiltà nuragica che sono stati conferiti o concessi in uso ai sensi dell'articolo 15, commi 9, 10 e 12, restano a tutti gli effetti soggetti al regime giuridico loro proprio. Le funzioni di tutela sono esercitate dalla soprintendenza, che provvede anche su richiesta ovvero nei confronti del soggetto conferitario o concessionario dell'uso dei beni medesimi.

ART. 17.

(Servizi).

1. Nei piani gestionali di itinerari o di siti, nel rispetto e in coordinamento con il piano centrale di valorizzazione e di promozione di cui all'articolo 10, possono essere istituiti servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico.

2. Rientrano tra i servizi di cui al comma 1:

a) il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo e le riproduzioni di beni culturali della civiltà nuragica;

b) i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario;

c) la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e di biblioteche museali relative alla civiltà nuragica;

d) la gestione dei punti vendita e l'utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni archeologici della civiltà nuragica;

e) i servizi di accoglienza, inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l'infanzia, i servizi di informazione, di guida e di assistenza didattica nonché i centri di incontro;

f) i servizi di caffetteria, di ristorazione e di guardaroba;

g) l'organizzazione di mostre e di manifestazioni culturali nonché di iniziative promozionali.

3. I servizi di cui al comma 1 possono essere gestiti in forma integrata con i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria.

4. La gestione dei servizi di cui al comma 1 del presente articolo è attuata nelle forme previste dall'articolo 15.

5. I canoni di concessione dei servizi di cui al comma 1 del presente articolo sono incassati e ripartiti in base al piano fi-

nanziario predisposto dal soprintendente, che tiene conto di una quota da destinare al piano generale di valorizzazione e di promozione di cui all'articolo 10.

ART. 18.

(Promozione e sponsorizzazione della civiltà nuragica).

1. Nell'ambito dei piani di tutela, di valorizzazione e di promozione della civiltà nuragica sono previste forme di sponsorizzazione.

2. Ai fini di cui alla presente legge, per sponsorizzazione si intende ogni forma di contributo in beni o servizi da parte di soggetti privati relativamente alla progettazione o all'attuazione di iniziative predisposte dalla soprintendenza e proposte, previo parere della soprintendenza stessa, dalla regione Sardegna o da altri enti pubblici territoriali, ovvero da soggetti privati, nel campo della tutela, della valorizzazione e della promozione del patrimonio della civiltà nuragica, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attività o il prodotto dell'attività dei soggetti medesimi.

3. La promozione di cui al comma 2 è attuata attraverso l'associazione del nome, del marchio, dell'immagine, dell'attività o del prodotto all'iniziativa oggetto del contributo, in forme compatibili con il carattere universale, archeologico, identitario e storico, nonché con l'aspetto e con il decoro del bene nuragico da tutelare, da valorizzare o da promuovere, stabilite con il contratto di sponsorizzazione.

4. Con il contratto di sponsorizzazione sono altresì definite le modalità di erogazione del contributo nonché le forme del controllo, da parte del soggetto erogante, sulla realizzazione dell'iniziativa alla quale il contributo si riferisce.

ART. 19.

(Accordi con le fondazioni bancarie).

1. La soprintendenza può stipulare protocolli d'intesa con le fondazioni bancarie

che statutariamente perseguano scopi di utilità sociale nel settore dell'arte e delle attività e beni culturali, al fine di coordinare gli interventi di valorizzazione della civiltà nuragica e di garantire l'equilibrato impiego delle risorse finanziarie messe a disposizione. La parte pubblica può concorrere, con proprie risorse finanziarie, per garantire il perseguimento degli obiettivi dei protocolli d'intesa.

ART. 20.

*(Divulgazione digitale
della civiltà nuragica).*

1. La soprintendenza predispone, con affidamento a un'apposita società, attraverso una procedura di evidenza pubblica, la predisposizione e l'attuazione di un piano di divulgazione digitale della civiltà nuragica.

2. Il piano di cui al comma 1 prevede una piattaforma digitale che consente massima fruibilità tecnologica e divulgativa della civiltà nuragica attraverso moduli funzionali a un'interazione elevata, facile e intuitiva, da connettere con i principali e innovativi sistemi digitali.

ART. 21.

(Copertura finanziaria).

1. Per l'attuazione della presente legge sono stanziati:

a) 2 milioni di euro, per l'attività della soprintendenza;

b) 15 milioni di euro, per gli interventi di cui all'articolo 6;

c) 10 milioni di euro per i piani di cui agli articoli 4 e 10.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

